SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1166-1035-A)

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE LAPENTA)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia (n. 1166)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Bilancio e della Programmazione economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Riordinamento degli organici del personale della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione giudiziaria (n. 1035)

approvato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 1° dicembre 1977 (V. *Stampato n.* **1208**-*ter*)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 dicembre 1977

Comunicata alla Presidenza il 18 maggio 1978

ONOREVOLI SENATORI. — Per fronteggiare la crisi della giustizia è necessario predisporre misure che, da un lato, ne evitino l'aggravarsi, dall'altro ne rimuovano le cause.

Tra l'altro, a tal fine, s'impone una riforma delle strutture in tutte le sue componenti, sia per quanto riguarda le necessità attuali sia per quanto conseguirà alla futura entrata in vigore di alcune leggi attualmente *in itinere*. Di qui anche l'adeguamento degli organici dell'amministrazione giudiziaria e di quella penitenziaria.

Pienamente giustificata, dunque, l'accelerazione del procedimento legislativo di approvazione degli aumenti degli organici, che si è avuta con il passaggio dal disegno di legge governativo (alla Camera n. 1208) al decreto-legge in titolo, che di quella iniziativa riprende il contenuto essenziale.

L'urgenza del provvedere giustifica ampiamente l'uso del decreto-legge anche se, purtroppo, le pur notevoli agevolazioni ed accelerazioni delle procedure di assunzione non consentiranno un sufficientemente rapido adeguamento del personale.

Non si può non essere favorevoli alla notevole ampiezza degli incrementi previsti per gli organici, sia in considerazione dei ritardi e delle altre carenze manifestatesi nell'amministrazione della giustizia, sia per i recenti compiti integrativi, aggiunti negli ultimi anni ad opera del legislatore.

Ricordiamo, fra l'altro, la nuova disciplina in materia di controversie di lavoro, di giudizio direttissimo, per la ristrutturazione dell'ordinamento penitenziario, sugli uffici di sorveglianza e sulla riduzione dei collegi giudicanti.

In tal senso si ritiene che la normativa di cui al disegno di legge n. 1035 possa considerarsi positivamente superata dalla assai più completa e incisiva ristrutturazione degli uffici giudiziari e dell'amministrazione penitenziaria operata dal decreto-legge n. 111.

Tale decreto, di cui si propone la conversione in legge, prevede: nel titolo I (articoli da 1 a 11) l'aumento degli organici del personale della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'amministrazione giudiziaria (tabella A allegata); nel titolo II (articoli da 12 a 26) l'aumento degli organici del personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena (tabelle da B a I allegate); nel titolo III (articoli da 27 a 32) norme particolari e finanziarie.

Al titolo I, l'entità degli aumenti degli organici disposti per le diverse categorie dell'amministrazione giudiziaria, rilevabile dalla tabella A allegata, contemperando l'onere finanziario con la ben nota situazione di crisi in cui versa il Paese, rappresenta, se non il dato ottimale, un concreto passo avanti verso quella definitiva e completa ristrutturazione che è nei voti di tutti. Vanno apprezzati gli snellimenti recati nelle procedure di assunzione, sulla scorta di esperienze acquisite in altri rami dell'amministrazione (primo e secondo comma dell'articolo 3), nonchè la prevista assunzione degli idonei in precedenti concorsi, che eviterà di dover provvedere *ex novo* a lunghe procedure concorsuali, utilizzando elementi già filtrati da regolari prove d'esame.

Non possono non condividersi, infine, le ragioni delle rapide procedure di assegnazione dei nuovi assunti previste dall'articolo 11 e indirizzate a dare un'opportuna preferenza agli organi giudiziari dei grandi centri urbani.

Passando a considerare gli incrementi negli organici del personale dell'amministrazione penitenziaria di cui al titolo II, va sottolineata l'importanza etica e sociale dei compiti assegnati all'ordinamento penitenziario

dalla recente legge organica, rilevando come, per riscattare e reinserire nella società i detenuti, si richiedano larghe dotazioni di personale provvisto di adeguata preparazione professionale.

La situazione nel settore dirigenziale, invece, è critica, al punto che molte carceri sono prive di un direttore stabile, ovvero le funzioni di direttore sono svolte o da impiegati della carriera di concetto o da Procuratori della Repubblica, con un conseguente rapporto gerarchico abnorme nei confronti dei magistrati di sorveglianza. Congruo appare il numero di 320 unità, previsto dalla allegata tabella B.

La delicatezza e complessità dei compiti affidati ai ragionieri rende assolutamente inadeguata l'attuale dotazione organica, fissata in 450 unità. Le 850 unità previste dall'allegata tabella C rappresentano il minimo di congruità perchè il servizio risponda alle esigenze.

Va potenziata la possibilità di rieducazione del condannato per mezzo del lavoro. È un obiettivo già utilmente perseguito nel settore agricolo.

Le attività degli otto istituti ad indirizzo agrario si prestano ad essere estese ed intensificate, mentre si spera di intensificare quelle del settore manifatturiero. S'impone, in tale prospettiva, la fissazione della dotazione organica dei tecnici agrari e dei tecnici industriali nelle 36 unità di cui alla tabella D. Il complesso delle nuove attività ed iniziative che la legge 26 luglio 1975, n. 354, ha demandato all'amministrazione penitenziaria, mentre rende imprescindibile il suesposto aumento dell'organico dei ragionieri e del ruolo tecnico di concetto, richiede del pari un congruo adeguamento del ruolo dei coadiutori, degli educatori per adulti e degli assistenti sociali, (tabella F e tabella G). Modeste, se si vuole, ma numerose e insostituibili le prestazioni dei primi, cui incombe anche l'onere di collaborare negli uffici di segreteria e di contabilità. Delicata ed attenta l'opera e degli educatori e degli assistenti sociali, se non si vuol vanificare lo spirito informatore della riforma dell'ordinamento penitenziario.

L'unificazione del servizio infermieristico per tutti gli istituti penitenziari (articolo 14) è un atto di giustizia; e la parificazione del personale di radiologia delle carceri al normale personale sanitario (articoli 15 e seguenti) è il doveroso adempimento di un preciso disposto legislativo (articolo 1 della legge 9 ottobre 1968, n. 344), in forza del quale le amministrazioni ospedaliere, le cliniche universitarie, gli istituti universitari e, quindi, a maggior ragione le amministrazioni statali, devono istituire, qualora manchi, un apposito ruolo organico di tecnici di radiologia medica. Il ruolo della carriera esecutiva predetta è riportato nell'allegata tabella H.

Negli articoli da 19 a 26 si prevede, unitamente all'aumento del numero delle vigilatrici penitenziarie, il riordinamento del ruolo del personale operaio femminile, con una carriera suddivisa in tre gradi, non essendovi ancora una legge organica che disciplini le funzioni in questione, un tempo svolte prevalentemente da religiose (tabella I).

Da sottolineare favorevolmente, infine, gli snellimenti previsti nell'articolato del Titolo III in materia finanziaria, realizzati con l'attribuzione di compiti al Governo (articolo 28), le accelerazioni nelle procedure di spesa consentite dall'articolo 29 e l'opportuna esenzione dal controllo sui nuovi concorsi — previsto per tutte le amministrazioni dalla legge 18 marzo 1968, n. 249 — in considerazione della situazione critica di emergenza in cui versa l'amministrazione della giustizia (art. 30).

Per le ragioni esposte si confida nella approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge esaminato, con assorbimento del disegno di legge n. 1035.

LAPENTA, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE)

4 maggio 1978

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE: « *Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia* » (1166).

La Commissione affari costituzionali, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

MANCINO

---

11 maggio 1978

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE: « *Riordinamento degli organici del personale della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'amministrazione giudiziaria* » (1035).

La Commissione affari costituzionali, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

MAFFIOLETTI

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

3 maggio 1978

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE: « *Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia* » (1166).

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

BOLLINI

---

5 aprile 1978

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE: « *Riordinamento degli organici del personale della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'amministrazione giudiziaria* » (1035), approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

CIFARELLI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia.

Decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 107 del 18 aprile 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di sopperire alle più pressanti necessità di personale degli uffici giudiziari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

DECRETA:

TITOLO I

AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DI CONCETTO, ESECUTIVA ED AUSILIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

Art. 1.

Il ruolo organico del personale della carriera di concetto istituito con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, è aumentato di 1.170 unità.

Il ruolo organico del personale della carriera esecutiva è aumentato di 2.000 unità.

Il ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione giudiziaria stabilito dalla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, è aumentato di 550 unità di cui 250 commessi e 300 addetti al servizio automezzi.

Art. 2.

Alla copertura dei posti previsti in aumento nel ruolo organico del personale della carriera di concetto e a quelli che risultano vacanti alla data del presente decreto, detratte le aliquote di cui agli articoli 8 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si provvede interamente mediante assunzione degli idonei dei concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973. Le assunzioni hanno luogo secondo l'ordine delle rispettive graduatorie che a tal fine rimangono aperte per due anni dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Gli idonei devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei

venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, tutti i documenti indicati nel bando di concorso.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui al precedente comma, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertato d'ufficio a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 4.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente articolo 3, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera d'invito.

Art. 5.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente articolo 3, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comportano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 6.

I posti rimasti vacanti per mancanza o per esaurimento degli idonei nelle graduatorie distrettuali sono conferiti agli idonei degli altri concorsi distrettuali che ne fanno richiesta, nel termine fissato dall'Amministrazione, la quale stabilisce, altresì, con suo provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, il numero dei posti da conferire nei rispettivi distretti, fermo restando il vincolo di permanenza per cinque anni nel distretto di destinazione. A tal fine l'Amministrazione predispone una graduatoria unica nazionale degli idonei che abbiano fatto domanda, sulla base della classificazione riportata nei rispettivi concorsi e dei titoli preferenziali di ciascuno.

Art. 7.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto sono nominati in prova, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 8.

Alla copertura dei posti previsti in aumento nel ruolo della carriera esecutiva, detratte le aliquote di cui agli articoli 8 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si provvede mediante concorso, indetto su base distrettuale, riservato al personale assunto in servizio negli uffici giudiziari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 e successive modificazioni, e che, alla data del bando, ha i requisiti di ammissione previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I posti rimasti scoperti all'esito del concorso medesimo in ciascun distretto sono attribuiti a coloro che, nello stesso distretto, risultino idonei nel primo concorso pubblico indetto su base distrettuale per la copertura dei posti vacanti nel ruolo medesimo alla data del presente decreto.

L'espletamento delle prove d'esame dei concorsi previsti nel comma precedente è organizzato con la collaborazione delle amministrazioni regionali.

Il concorso per la nomina nella carriera esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie e in quella dei coadiutori istituita con gli articoli 1 e 6 della legge 12 luglio 1975, n. 322, consiste nella prova pratica di dattilografia e in un colloquio sulle materie previste per i concorsi di accesso alle rispettive carriere.

Tale disposizione si applica anche ai concorsi già indetti e non ancora espletati.

Art. 9.

Le graduatorie distrettuali per i concorsi previsti dall'articolo precedente sono approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, immediatamente efficace, e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnazioni.

Al personale assunto a seguito di concorsi distrettuali di cui al primo comma dell'articolo 8 si applica la disposizione dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 10.

I posti previsti in aumento e quelli vacanti alla data del presente decreto nel ruolo della carriera ausiliaria, sono conferiti agli idonei dei concorsi indetti con decreti ministeriali 29 e 30 ottobre 1975. I vincitori e gli idonei del concorso indetto con il decreto ministeriale 30 ottobre 1975 possono essere destinati anche in distretti diversi da quelli indicati nel bando, con vincolo di permanenza di cinque anni nel distretto di assegnazione.

Art. 11.

Nella prima attuazione del presente decreto e salva in ogni caso la possibilità di nuova determinazione delle piante organiche da effettuare in conformità delle vigenti disposizioni, sono assegnati a ciascun distretto di Corte di appello i contingenti di personale indicati nella tabella *A* allegata al presente decreto.

L'assegnazione temporanea dei posti di organico agli uffici giudiziari del distretto è disposta, entro venti giorni dalla data del presente decreto, dal Presidente della Corte di appello, d'intesa con il Procuratore generale, su proposta del Consiglio giudiziario che sentirà i dirigenti la cancelleria della Corte d'appello e la segreteria della Procura generale nonchè le rappresentanze sindacali locali del personale maggiormente rappresentative.

Nell'assegnazione del personale devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze dei Tribunali e delle Procure, specialmente dei grandi centri urbani.

All'assegnazione di posti agli uffici della provincia di Bolzano si provvede con la procedura prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

TITOLO II

AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Art. 12.

Le dotazioni organiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275 e successive modificazioni, per il personale civile dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena del ruolo amministrativo della carriera direttiva, con qualifica inferiore a primo dirigente, nonchè del personale del ruolo di ragioneria, del ruolo tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto e del ruolo dei coadiutori della carriera esecutiva, sono sostituite da quelle stabilite nelle tabelle *B*, *C*, *D* ed *E* allegate al presente decreto.

Art. 13.

Le dotazioni organiche previste dalle tabelle *C* e *D* allegate alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per il personale del ruolo degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti della carriera di concetto sono sostituite da quelle stabilite nelle tabelle *F* e *G* allegate al presente decreto.

Art. 14.

Il quinto comma dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Il servizio infermieristico degli Istituti penitenziari, previsti dall'articolo 59, è assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri ».

Art. 15.

È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il ruolo organico degli assistenti tecnici di radiologia della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Il personale del ruolo predetto è destinato a prestare servizio presso i centri di osservazione, gli istituti per infermi e minorati, i centri diagnostici, le infermerie degli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici e le case di cura e di custodia con le mansioni previste dall'articolo 11 della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Art. 16.

La dotazione organica e le qualifiche del ruolo di cui al precedente articolo sono quelle stabilite dalla tabella *H* allegata al presente decreto.

Art. 17.

Per l'accesso al ruolo degli assistenti tecnici di radiologia della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.

Al ruolo si accede mediante pubblico concorso per esame.

Con regolamento di esecuzione sarà determinato il programma per gli esami di concorso.

Fino a quando non sarà emanato detto regolamento, il programma sarà stabilito con bando di concorso.

Art. 18.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti disponibili nel ruolo degli assistenti tecnici di radiologia della carirera esecutiva del-

l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena sono conferiti mediante inquadramento del personale militare del Corpo degli agenti di custodia che svolga, alla data di entrata in vigore del presente decreto, mansioni di tecnico di radiologia e che, anche se sprovvisto del titolo di studio indicato nell'articolo 17 del presente decreto, sia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di radiologia.

L'inquadramento è disposto, a domanda degli interessati, da presentare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. Sulle domande provvede il Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio di amministrazione, nel limite dei posti disponibili per ciascuna qualifica.

Il personale predetto, all'atto dell'inquadramento è nominato:

alla prima classe di stipendio nella qualifica di assistente tecnico di radiologia per le guardie in rafferma ed in servizio continuativo;

alla seconda classe di stipendio nella qualifica di assistente tecnico di radiologia, per i militari che rivestono il grado di appuntato e di vicebrigadiere;

alla terza classe di stipendio nella qualifica di assistente tecnico di radiologia, per i militari che rivestono il grado di brigadiere;

alla prima classe di stipendio nella qualifica di assistente tecnico principale di radiologia, per i militari che rivestono il grado di maresciallo ordinario;

alla seconda classe di stipendio nella qualifica di assistente tecnico principale di radiologia, per i militari che rivestono il grado di maresciallo capo;

alla qualifica di assistente tecnico capo di radiologia per i militari con il grado di maresciallo maggiore e maresciallo scelto.

Art. 19.

Il servizio di custodia e sorveglianza, all'interno degli istituti femminili di prevenzione e di pena e delle sezioni per donne, è svolto dal personale operaio femminile dell'amministrazione penitenziaria che assume le qualifiche di « vigilatrice penitenziaria », « vigilatrice penitenziaria superiore » e « vigilatrice penitenziara capo ».

Le relative attribuzioni saranno specificate con successivo regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica.

Detto personale ha l'obbligo di indossare, durante il servizio, l'uniforme prevista da apposito decreto ministeriale.

Art. 20.

La nomina a vigilatrice penitenziaria nel ruolo del personale operaio qualificato femminile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena si consegue mediante concorso pubblico ai sensi della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 21.

La nomina a vigilatrice penitenziaria superiore nel ruolo del personale operaio femminile specializzato degli istituti di prevenzione e di pena si consegue mediante concorso per esame riservato alle vigilatrici penitenziarie che abbiano svolto, per almeno 5 anni, effettivo servizio di sorveglianza e custodia delle detenute od internate e che siano in possesso del titolo di studio di licenza media e degli altri requisiti che, ai sensi delle vigenti disposizioni, saranno stabiliti dai relativi bandi di concorso.

Il concorso, cui le candidate sono ammesse previo rapporto favorevole della direzione degli istituti presso cui prestano servizio, consiste in una prova scritta ed un colloquio intesi ad accertare l'idoneità all'espletamento dei compiti di cui all'emanando regolamento.

Art. 22.

La nomina a vigilatrice penitenziaria capo nel ruolo del personale dei capi operai dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena è conferita mediante scrutinio per merito comparativo a norma dell'articolo 9 della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 23.

La dotazione organica degli operai qualificati, specializzati e dei capi operai degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, modificato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, è incrementata rispettivamente di 250 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie, di 65 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie superiori e di 16 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie capo.

Art. 24.

Le vigilatrici penitenziarie superiori e le vigilatrici penitenziarie capo sono assegnate negli istituti di cui all'allegata tabella *I*.

In relazione alle esigenze di servizio, tale tabella può essere modificata con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Negli istituti non previsti dalla suddetta tabella le vigilatrici penitenziarie operano alle dirette dipendenze del direttore, che, per l'organizzazione dei relativi servizi, si avvale dell'opera del maresciallo degli agenti di custodia.

Art. 25.

Il personale di cui all'articolo 19, nell'espletamento del servizio di vigilanza e custodia delle detenute ed internate, ha i poteri riconosciuti dalle vigenti disposizioni al personale militare di custodia.

Art. 26.

Negli istituti di prevenzione e di pena nei quali il servizio di custodia e sorveglianza delle detenute ed internate è affidato alle suore, l'assegnazione di vigilatrici penitenziarie superiori e di vigilatrici penitenziarie capo non avrà luogo fino a quando il predetto servizio continuerà ad essere assicurato dal personale religioso.

Fino a quando non saranno espletati gli scrutini, le mansioni di vigilatrice penitenziaria capo possono essere attribuite, temporaneamente e con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni, alla vigilatrice penitenziaria superiore che sia ritenuta la più idonea a giudizio del direttore dell'istituto.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 27.

All'assunzione nei ruoli del personale dell'amministrazione giudiziaria, escluso quello appartenente alla magistratura, e del personale degli istituti di prevenzione e di pena si procede con le modalità previste negli articoli 3, 4, 5 e 7 del presente decreto.

Tale disposizione si applica anche ai concorsi già indetti e non ancora espletati.

Art. 28.

Il quarto comma dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sul trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari, è sostituito dal seguente:

« I contributi stessi potranno essere riveduti ed eventualmente modificati annualmente, e comunque in ogni momento, quando ricorrono particolari esigenze, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno ».

Art. 29.

Il Ministro di grazia e giustizia provvede direttamente e autonomamente, senza necessità della preventiva autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato in ordine all'indispensabilità della fornitura, alle spese necessarie per le attrezzature degli uffici della giustizia previste dalla legge 5 marzo 1973, n. 28, e a quelle conseguenti agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 8 aprile 1974, n. 98, sulla tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.

Resta fermo l'obbligo della preventiva autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato, prevista dall'articolo 14 della legge 28 luglio 1942, n. 1141, ai soli fini della congruità della spesa di cui alla legge 5 marzo 1973, n. 28.

Art. 30.

L'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, non si applica fino al 31 dicembre 1979 ai concorsi per le assunzioni nei ruoli del personale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 31.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 18.881.500.000 in ragione di anno, per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante riduzione dello stesso stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 32.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1978.

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO — COSSIGA — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TABELLA *A*

	Carriera di concetto	Carriera esecutiva
	—	—
Uffici giudiziari dei distretti di:		
Corte d'appello di Ancona	20	40
» Bari	48	78
» Bologna	70	118
» Brescia	31	52
» Cagliari	26	60
» Caltanissetta	9	20
» Catania	37	60
» Catanzaro	50	93
» Firenze	75	120
» Genova	55	90
» L'Aquila	22	40
» Lecce	30	51
» Messina	15	30
» Milano	135	225
» Napoli	130	250
» Palermo	55	90
» Perugia	12	25
» Potenza	10	24
» Roma	148	220
» Torino	100	160
» Trento	15	28
» Trieste	22	36
» Venezia	55	90

TABELLA *B*

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA CARRIERA DIRETTIVA CON QUALIFICA INFERIORE A PRIMO DIRIGENTE

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Direttore capo aggiunto	530	—	80
	487	7	
	455	5	
	426	5	
	387	2	
Direttore	307	—	240
Vice direttore	257	4	
	190	6 mesi	
			320

TABELLA *C*

RUOLO DEL PERSONALE DI RAGIONERIA DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Ragioniere capo	370	—	85
Ragioniere principale	297	—	383
	255	5	
Ragioniere	218	—	382
	178	4	
	160	2	
			850

TABELLA *D*

RUOLO DEL PERSONALE TECNICO INDUSTRIALE ED AGRARIO DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Tecnico capo	370	—	4
Tecnico principale	302 260	— 5	16
Tecnico	227 188 160	— 4 1	16
			36

TABELLA *E*

RUOLO DEI COADIUTORI DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Coadiutore superiore . . .	245	—	70
Coadiutore principale . . .	213 183	— 5	315
Coadiutore	163 133 120	— 4 2	315
			700

TABELLA *F*

RUOLO DEGLI EDUCATORI PER ADULTI DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Educatore capo	370	—	61
Educatore principale . . .	297 255	— 5	275
Educatore	218 178 160	— 4 2	274
			610

TABELLA *G*

RUOLO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI PER ADULTI DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Assistente sociale capo . . .	370	—	67
Assistente sociale principale	297 255	— 5	302
Assistente sociale	218 178 160	— 4 2	301
			670

TABELLA *H*

RUOLO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEGLI ASSISTENTI TECNICI DI RADIOLOGIA MEDICA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Parametro		
245	Assistente tecnico superiore di radiologia medica	9
218 188	Assistente tecnico principale di radiologia medica	38
168 143 128	Assistente tecnico di radiologia medica . .	38
		85

TABELLA *I*

DOTAZIONE ORGANICA DELLE VIGILATRICI PENITENZIARIE SUPERIORI E VIGILATRICI PENITENZIARIE CAPO

ISTITUTI	Posti	
	Vigilatrice penitenziaria superiore	Vigilatrice penitenziaria capo
Avellino C.C.	3	1
Bari C.C.	4	1
Bologna C.C.	4	1
Cagliari C.C.	3	1
Caserta C.C.F.	3	1
Firenze C.C.	5	1
Genova C.C.	3	1
Messina C.C.	3	1
Milano C.C.	5	1
Palermo C.C.	5	1
Perugia C.C.	4	1
Pozzuoli C.C.F.	5	1
Roma C.C.F.	5	1
Torino C.C.	4	1
Trani C.C.F.	4	1
Venezia C.R.F.	5	1

DISEGNO DI LEGGE n. 1035

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione giudiziaria, istituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, è aumentato di 1.050 unità, a partire dal 1° gennaio 1978.

Alla copertura dei posti previsti in aumento, detratte le aliquote di cui agli articoli 8 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si provvede mediante assunzione degli idonei dei concorsi distrettuali indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, che a tal fine rimangono aperte fino al 31 dicembre 1978.

Ad eventuali, ulteriori esigenze di personale si provvede mediante il ruolo unico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

Art. 2.

Ad eventuali, ulteriori esigenze di personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione giudiziaria si provvede mediante il ruolo unico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

Art. 3.

Il ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione giudiziaria, stabilito dalla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, è aumentato di 138 unità, in ragione di 63 posti di commesso e 75 di autista, a partire dal 1° gennaio 1978.

Alla copertura dei posti previsti in aumento si provvede mediante assunzione degli idonei del concorso indetto con decreto ministeriale 30 ottobre 1975.

Ad eventuali, ulteriori esigenze di personale si provvede mediante il ruolo unico istituito preso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

Art. 4.

Decorsi trenta giorni dall'invio del decreto di nomina alla Corte dei conti per la registrazione senza che il predetto organo si sia pronunciato, il personale di cui alla presente legge è immesso ugualmente in servizio. Ove successivamente venga negata la registrazione, il rapporto di impiego è risoluto, con decorrenza dal suo inizio, e spettano all'interessato soltanto le retribuzioni già maturate al momento della comunicazione allo stesso della mancata registrazione.

Art. 5.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1978, valutato in lire 5.153.083.887, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.